

COMUNE DI ESTE

(Provincia di Padova)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Classe IV
Approvato con Delibera C.C. n° 49 del 26 luglio 2004

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)

Rinvio al D.Lgs. 507/93

TITOLO 1° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.
2. Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - Classificazione del Comune.

1. Ai fini della presente imposta, il D.Lgs. 507/93 suddivide i comuni in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica in cinque classi: il Comune di Este appartiene alla IV^a classe avendo una popolazione residente compresa fra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 –Gestione dell'imposta e del servizio affissioni.

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere affidata in concessione a soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 5 -Tariffe.

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari.

1. L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel "*PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI*", che integra a tutti gli effetti il presente Regolamento.

2. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivise nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA ORDINARIA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE PUBBLICHE AFFISSIONI

3. Quanto agli impianti per le affissioni, fermo restando le disposizioni di cui al Piano Generale degli Impianti, il quantitativo unitario minimo di esposizione è fissato in mq. 12 per ogni mille abitanti quindi, risultando la popolazione residente nel territorio comunale di circa 17.000 abitanti, la superficie minima complessiva risulta definita in mq. 204.

4. In rapporto alla superficie complessiva degli impianti affissionali pubblici, una quota del 20% viene riservata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, ed una quota del 14% per l'effettuazione di affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Art. 7 - Funzionario Responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile designato.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

TITOLO II° IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 – Norma di rinvio.

1. Il D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 disciplina: il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione della imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la pubblicità varia e le riduzioni ed esenzioni, le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla presente normativa regolamentare.

Art. 9 - Presupposto dell'imposta.

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Art. 10 - Soggetto Passivo.

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. Obbligato solidale al pagamento è colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè il soggetto pubblicizzato.

Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato così pure le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano al mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; nel caso di mezzi bifacciali, le due superfici devono essere considerate separatamente in quanto tali mezzi non sono destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario.
6. Per i festoni, le bandierine e simili quando il messaggio è unico l'imposta è determinata in base alla superficie della figura in cui il messaggio stesso è circoscritto, indipendentemente dalla superficie impiegata che contiene le immagini.

Art. 12 - Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte.

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 - Pubblicità luminosa e illuminata.

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 - Dichiarazione d'imposta.

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando l'apposito modello predisposto.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - Pagamento dell'imposta.

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del

canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 17 - Riduzione d'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa alle manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I contribuenti, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione al 50% della tariffa, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica.

3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta.

Art. 18 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca alla attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua lo scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe esimili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III°- PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 – Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dall' art. 18, e seguenti del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

Art. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune, o del Concessionario, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI che integra a tutti gli effetti il presente regolamento.

Art. 21 - Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio di enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. I contribuenti, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione al 50% della tariffa, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica.

3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta.

Art. 22 - Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni :

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 23 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti. *(art. 22 c.1)

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci

giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 24 - Affissioni urgenti, festive e notturne.

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 30,987 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 25 – Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio sulle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti legislativi n° 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26 – Sanzioni amministrative.

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza della disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle

sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente Regolamento e per le violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica una sanzione, determinata in via generale dal Dirigente dei Servizi Finanziari con propria ordinanza compresa fra Euro 100,00 ed Euro 1.000,00.

3. Tale sanzione deve essere notificata agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento con apposito verbale nel quale debbono essere espressamente indicati gli estremi della violazione. Il Comune dispone altresì con lo stesso verbale la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il Comune – indipendentemente dalla procedura di cui al comma precedente e all'applicazione delle relative sanzioni – impone, direttamente o tramite il concessionario, l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

5. Per l'applicazione dell'imposta e dei diritti dovuti in relazione ai messaggi pubblicitari abusivi si provvede poi con accertamento a parte.

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 - Privilegi.

1. Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera, a favore del Comune, il privilegio previsto dall'articolo n°2752, III comma, del c.c.

Art. 28 - Prescrizioni.

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

TITOLO V°- NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, nonché le altre norme di Legge e di Regolamento applicabili alla materia.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui questa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 31 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.